

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1319 DEL 15/07/2022

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: SIG. ANDREA MARTINI - DEFINIZIONE DELLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE  
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 1494/22

*Il Dirigente, Direttore f.f. della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian*

---

Il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" riferisce che:

- con nota prot. n. 33544 del 12/04/2022 il sig. Andrea MARTINI, dipendente a tempo indeterminato in qualità di collaboratore professionale sanitario (infermiere - categoria "D") in servizio presso l'Unità operativa complessa "Accettazione e pronto soccorso" di Bassano, ha comunicato le dimissioni volontarie dall'impiego;
- risulta che il dipendente è stato assunto a tempo indeterminato con decorrenza dal 16/12/2016 e che alla data di presentazione delle dimissioni ha pertanto maturato una complessiva anzianità di servizio a tempo indeterminato inferiore a dieci anni;
- l'articolo 72 del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 21 maggio 2018 prevede per i dipendenti con anzianità di servizio inferiore a dieci anni un termine di preavviso di dimissioni di almeno un mese e mezzo; il termine di preavviso decorre inderogabilmente dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese;
- il dipendente deve pertanto contrattualmente un termine di preavviso lavorato decorrente dal 16/04/2022, con scadenza il giorno 31/05/2022 (compreso);
- nell'istruire la pratica di dimissioni, con nota n. 36253 del 20/04/2022 l'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" ha invitato il dipendente a considerare che ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito con la legge n. 135/2012), le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche che non sono fruiti secondo le previsioni contrattuali, non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro e ha pertanto invitato il dipendente a programmare i congedi spettanti con conseguente spostamento della data di cessazione del rapporto non prima del 03/08/2022 (data che tiene conto del termine di preavviso lavorato dovuto e della programmazione di tutti i congedi spettanti);
- con successiva nota prot. n. 37947 del 27/04/2022, il dipendente ha confermato di voler cessare dall'impiego a decorrere dal 03/08/2022 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 02/08/2022).

Richiama:

- il comma 1 dell'art. 72 del C.C.N.L. 21/05/2018 Comparto Sanità, il quale stabilisce i termini di preavviso, che risultano pari a un mese e mezzo, essendo l'anzianità di servizio del dipendente inferiore a dieci anni;
- l'art.5, comma 8, del Decreto Legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012, c.d. "Spending Review") il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
- la sentenza n. 95/2016 la Corte Costituzionale ribadisce espressamente la legittimità del divieto posto dall'art. 5, comma 8 del D.L. n.95/2012 e s.m.i. "di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione)".
- la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 21.5.2018, la quale precisa che *"le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell' 8/10/2012),*

*all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente".*

In relazione a quanto sopra riportato il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane in qualità, di dirigente responsabile del procedimento propone di prendere atto della dichiarazione di dimissioni del dipendente sig. Andrea MARTINI a decorrere dal 03/08/2022 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 02/08/2022), rassegnate nel rispetto del preavviso di cui al comma 1 dell'art. 72 C.C.N.L. 21/05/2018 – comparto sanità.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Visto l'art. 32 della L.R. 9.9.1999 n. 46, recante disposizioni sul controllo degli atti delle Aziende Sanitarie;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte del sig. Andrea MARTINI, collaboratore professionale sanitario (infermiere - categoria ``D``) a tempo indeterminato a decorrere dal 03/08/2022, rassegnate nel rispetto del preavviso di cui al comma 1 dell'art. 72 del C.C.N.L. 21/05/2018 – comparto sanità;
2. di precisare, per le ragioni esposte nelle premesse, che trova applicazione l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 43 del 27.1.2010.